



*CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA*

*IV COMMISSIONE*

*ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO - PROTEZIONE DELL'AMBIENTE*

**PROPOSTA DI LEGGE N. 345/9<sup>A</sup>**

**DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI A. DATTOLO, G. MORRONE, M.**

**FRANCHINO, F. ORSOMARSO, G. GIORDANO E C. GUCCIONE RECANTE:**

**“NORME RELATIVE ALL'ISTITUZIONE E ALLA TENUTA DEL CATASTO DELLE  
STRADE E DELLE LORO PERTINENZE NELLE PROVINCE E NEI COMUNI DELLA  
REGIONE CALABRIA”**

**Proposta di legge n. 345/9^**

**di iniziativa dei Consiglieri regionali A. Dattolo, G. Morrone, M. Franchino, F. Orsomarso, G. Giordano e C. Gruccione recante: "Norme relative all'istituzione e alla tenuta del catasto delle Strade e delle loro pertinenze nelle Province e nei Comuni della Regione Calabria".**

**Relatore A. Dattolo**

**Proposta di legge n. 345/9^****RELAZIONE**

L'istituzione del Catasto delle Strade viene sancito dall'art. 13 comma 6 Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) che detta "Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e le loro pertinenze secondo le modalità stabilite con apposito Decreto che il Ministro dei Lavori Pubblici emana sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche. Nel catasto dovranno essere compresi anche gli impianti e i servizi permanenti connessi alle esigenze della circolazione stradale."

L' 11/6/2001 viene emanato il D.M.LL.PP. che contiene "Modalità di istituzione e aggiornamento del Catasto delle strade" e precisa le caratteristiche del catasto delle strade il quale rappresenta l'inventario di tutte le strade ad uso pubblico presenti sul territorio nazionale, il cui obiettivo primario è la definizione della consistenza stradale in modo compatibile ed integrabile in una prospettiva di medio e lungo termine con il catasto terreni e fabbricati. Il Catasto, sempre secondo le direttive del suddetto decreto ministeriale, deve contenere obbligatoriamente gli elementi relativi alle caratteristiche geometriche delle strade e le relative pertinenze nonché gli impianti ed i servizi permanenti connessi alle esigenze della circolazione. I dati contenuti nel Catasto delle Strade riguardano, pertanto, le informazioni di base alle quali devono fare riferimento ogni altro tipo di informazioni che saranno contenute nei Sistemi Informativi stradali quali cartografie, dati di traffico, stato di conservazione delle opere d'arte, delle pavimentazioni e delle opere complementari, monitoraggi ambientali, segnaletica, ecc.).

Tutte queste informazioni vanno a comporre, ai sensi dell'art. 226 Codice della Strada l'Archivio Nazionale delle Strade (ANS) tenuto presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il quale in attuazione dell'art. 401 del Regolamento di attuazione CdS deve contenere tutti dati tecnici e giuridici delle strade e viene suddiviso in cinque sezioni:

Sezione 1 : Elenco delle strade distinto per categorie di cui all'art. 2 CdS contenente lo stato tecnico e giuridico con i relativi dati concernenti la strada in sé, la sua percorribilità, le caratteristiche tecniche geometriche e strutturali, il catasto delle strade; Sezione 2: Traffico veicolare; Sezione 3: Incidentalità con localizzazione e dati complessivi; Sezione 4: Stato di percorribilità dei mezzi d'opera; Sezione 5: Dati sui livelli di inquinamento.

Il Catasto delle Strade strutturalmente deve essere organizzato (art. 3 Decreto di attuazione CdS) secondo una architettura hardware di tipo client-server con possibilità di collegamento in rete ai fini della consultazione da parte di terzi. Tale architettura software è basata su una banca dati di tipo relazionale strutturata secondo le specifiche contenute nell'allegato al decreto ministeriale e su un sistema GIS (Geographic Information System: sistema che integra informazioni alfanumeriche e geometriche in relazione alla struttura territoriale, il GIS è quindi un archivio di mappe stratificate, un sistema che gestisce dati geografici e georeferenziati, intendendo con tale termine la procedura con la quale le unità statistiche sono localizzate sul territorio con riferimento a coordinate relative ad un sistema di riferimento predefinito).

Alle Regioni ai sensi dell'art. 2, D.M.LL.PP. 1/6/2001, spetta " ..... il coordinamento di tutte le fasi, ed in particolare della raccolta e trasmissione dei dati all'Archivio Nazionale delle strade .... " La disamina normativa delle leggi riguardanti l'istituzione del Catasto delle Strade evidenzia, in primis, "l'obbligatorietà" dell'istituzione dello stesso da parte degli enti proprietari delle strade, in secundis le competenze della Regione in materia di coordinamento delle fasi per l'istituzione del catasto delle strade. Questo progetto di legge, ai fini dell'ottemperanza della normativa vigente, detta norme per coordinare ed agevolare l'istituzione dei catasti delle strade e delle loro pertinenze in Calabria. Il progetto di legge è composto dai seguenti cinque articoli:

**Proposta di legge n. 345/9^**

**di iniziativa dei Consiglieri regionali A. Dattolo, G. Morrone, M. Franchino, F. Orsomarso, G. Giordano e C. Gruccione recante: "Norme relative all'istituzione e alla tenuta del catasto delle Strade e delle loro pertinenze nelle Province e nei Comuni della Regione Calabria".**

**Relatore A. Dattolo**

art. 1: Obiettivi, art. 2: Soggetti destinatari, art. 3: Coordinamento regionale dei catasti delle strade; art. 4: Contributi per la realizzazione dei catasti delle strade; art. 5: Norma finanziaria.

**Relazione economico - finanziaria**

Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 6 della presente legge, previsti per l'esercizio 2012 in Euro 50.000,00 si provvederà con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente", il cui finanziamento viene ridotto del medesimo importo. Tale disponibilità è utilizzata, nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 2.3.01.02 - Cap. 23010239 - Spese per la razionalizzazione e lo sviluppo del sistema regionale dei trasporti" dello stato di previsione della spesa del bilancio 2012. La Giunta Regionale, successivamente all'entrata in vigore della legge, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della L.R. n.8/2002.

Per gli anni successivi, la corrispondente spesa, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio e con la collegata legge finanziaria inerente allo stesso esercizio nell'apposito capitolo di bilancio che verrà istituito con la denominazione "Contributi per la realizzazione e gli aggiornamenti dei catasti delle Strade".

**Proposta di legge n. 345/9^**

**di iniziativa dei Consiglieri regionali A. Dattolo, G. Morrone, M. Franchino, F. Orsomarso, G. Giordano e C. Gruccione recante: "Norme relative all'istituzione e alla tenuta del catasto delle Strade e delle loro pertinenze nelle Province e nei Comuni della Regione Calabria".**

**Relatore A. Dattolo**

**Art. 1****Obiettivi**

1. La Regione Calabria, in ottemperanza all'art. 2 del Decreto Ministero dei LL.PP. (Modalità di istituzione e aggiornamento del catasto delle strade ai sensi dell'art. 13, comma 6 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni) per l'attuazione dell'art. 13, comma 6 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada), e nello svolgimento delle proprie competenze in materia di viabilità regionale ai sensi dell'art. 117 della Costituzione coordina le fasi per la realizzazione e la tenuta dei dati del catasto delle strade e delle loro pertinenze nelle Province e nei Comuni al fine di garantire una pianificazione degli interventi nel settore della viabilità e della gestione del territorio, adeguando il livello dei servizi allo sviluppo territoriale calabrese.

**Art. 2****Soggetti destinatari**

1. Le norme della presente legge sono dirette alle Province, ai Comuni quali Enti proprietari delle strade di uso pubblico, sia in forma singola che associata.
2. I Comuni che hanno le caratteristiche previste dal D.L. n. 78/2010 convertito con legge n. 122/2010 e L.R. n. 43/2011 devono farlo in forma associata.
3. Gli Enti, di cui al presente articolo, sono tenuti, oltre all'istituzione del catasto delle strade all'aggiornamento annuale.

**Art. 3****Coordinamento regionale dei catasti delle strade**

1. Gli Enti provinciali e comunali singoli o associati, entro sei mesi dalla formazione dei loro catasti delle strade, trasmettono i dati e le informazioni alla Regione all'Assessorato ai Trasporti che esplica le funzioni di coordinamento e di raccolta dei dati censiti dagli Enti così come previsto dall'art. 2 D.M. 1/6/2001.
2. Ogni anno, gli Enti provvedono agli aggiornamenti dei dati del catasto delle strade e li inviano alla Regione secondo le procedure stabilite al comma 1 del presente articolo.
3. La Regione, lasciando distinti i catasti delle strade di ogni singolo Ente proprietario, trasmette i dati all'Archivio Nazionale delle strade ai sensi dell'art. 226, comma 1 del D.Lgs n. 285/1992 e dell'art. 2 D.M. 3484/2001.
4. La Giunta Regionale, entro e non oltre 60 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità per la raccolta, l'organizzazione e la trasmissione dei dati relativi ai catasti delle strade a cui gli Enti proprietari, di cui all'art. 2 della presente legge, devono uniformarsi.

**Art. 4****Contributi per la realizzazione dei catasti delle strade**

1. La Regione per la realizzazione dei catasti delle strade concede alle Province, ai Comuni singoli o associati, dei contributi stabilendone i criteri di assegnazione e l'entità con delibera di Giunta Regionale.

**Proposta di legge n. 345/9^**

**di iniziativa dei Consiglieri regionali A. Dattolo, G. Morrone, M. Franchino, F. Orsomarso, G. Giordano e C. Gruccione recante: "Norme relative all'istituzione e alla tenuta del catasto delle Strade e delle loro pertinenze nelle Province e nei Comuni della Regione Calabria".**

**Relatore A. Dattolo**

2. Per la concessione dei contributi viene data priorità alle Associazioni tra Comuni e tra Comuni e Province che istituiscono un unico organo di supporto tecnico come previsto dall'art. 2, comma 2 del D.M. LL. P. 01/6/2001.
3. Le Province, i Comuni singoli o associati, per accedere ai contributi di cui al presente articolo devono realizzare i loro catasti entro due anni dall' entrata in vigore della presente legge.
4. I contributi di cui al presente articolo, vengono erogati agli Enti di cui all'art. 2, comma 1, anche per gli aggiornamenti annuali.

**Art. 5****Norma finanziaria**

1. Per gli interventi di cui alla presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario in corso la spesa di Euro 50.000,00 con allocazione all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente" il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.
2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell' UPB 2.3.01.02 - Cap. 23010239 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2012.
3. La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della L.R. n. 8/2002.
4. Per gli anni successivi la corrispondente spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio regionale e con la collegata legge finanziaria inerente allo stesso esercizio.

**Entrata in vigore**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.